



OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 22 Maggio 2012, con la quale il Coordinatore Nazionale Arbitri trasmetteva alla Procura Federale per quanto di competenza, la e mail del 08/05/2012, con cui l'odierna incolpata accusava il Commissario Arbitri Ruolo B/1 Sig. Leonardo Liotta di atteggiamenti ricattatori insinuando anche il dubbio di comportamenti particolaristici nell'adottare le decisioni di competenza.

La Procura Federale, acquisita la documentazione trasmessa ed esaurita la fase istruttoria trasmetteva atto di incolpazione cui seguiva memoria difensiva inoltrata dall'incolpata, la quale, pur negando qualunque volontà diffamatoria o intento offensivo e riconducendo ad un momento di esasperazione l'accaduto, ammetteva la paternità delle dichiarazioni rese scusandosi per i toni utilizzati.

La Procura, pertanto, deferiva innanzi a questa Commissione la tesserata Longanesi con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

In occasione dell'udienza dibattimentale, perveniva memoria difensiva inoltrata dal legale della Longanesi, Avv. Crocetti Bernardi, con la quale, in sostanza, si evidenziava la assoluta mancanza di dolo nella condotta tenuta dall'incolpata ed il grave stress ed esasperazione in cui si trovava la stessa al momento dell'invio della mail oggetto del presente procedimento.

Or bene, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente il tenore delle dichiarazioni rese dalla tesserata Longanesi, ritiene che in tale occasione, l'incolpata abbia commentato l'operato del Commissario Leo Liotta utilizzando espressioni palesemente ed oggettivamente diffamatorie e di particolare gravità che non possono essere ricomprese nel diritto di critica pacificamente riconosciuto.

In particolare, le espressioni utilizzate quali: "*.... Mi ha ricattato urlando e minacciandomi di togliermi una designazione....*" possono considerarsi, indubbiamente, lesive della reputazione ed immagine del Commissario Arbitri e dell'organo federale, atteso l'esplicito riferimento ad atteggiamenti ricattatori nonché a scelte particolaristiche nell'effettuare le designazioni arbitrali.

Questa Commissione ha più volte affermato il principio che gli arbitri, proprio per la qualifica istituzionale che rivestono nell'ambito della Federazione, sono maggiormente tenuti a garantire e ad assumere una condotta conforme ai principi di lealtà e correttezza.

Non può negarsi, comunque, il particolare stato di ira ed esasperazione in capo alla tesserata nel momento in cui è stata inoltrata la mail in esame, dovuto ad incomprensioni con gli organi federali in ordine ad alcune richieste di risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura.

Tali circostanze, unitamente alle scuse offerte dalla Longanesi nel contesto della memoria inoltrata alla Procura Federale così come ribadite durante l'udienza



dibattimentale, si inseriscono in un generale comportamento collaborativo tenuto dalla tesserata con gli organi di giustizia durante le fasi dell'odierno procedimento, che può rilevare, sulla base della costante giurisprudenza di questa Commissione, non ad esimente di responsabilità disciplinare, ma solo ai fini della determinazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste della Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Rosella LONGANESI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni quindici, fino a tutto il 16 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma, 1 agosto 2012